

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2215

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENICACCI, DE MARZIO, DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERULLO, COVELLI, di NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO

Presentata il 24 maggio 1978

Proroga ed estensione delle provvidenze per le aziende del Friuli gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici del 6 maggio 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche se sono passati due anni da quel tragico 6 maggio 1976 i problemi del Friuli, colpito dal terremoto, sono ancora ben lontani da una soluzione, né poteva essere altrimenti, nonostante le energie profuse, considerata la vastità e gravità delle distruzioni provocate dal sisma.

La fase dell'emergenza, intesa come soccorso alle popolazioni colpite per sopperire alle sue più elementari esigenze di sopravvivenza e per impedirne l'esodo, può dirsi terminata. Ma quella della ricostruzione è appena agli inizi, quanto meno se parlando di ricostruzione si intende la ricomposizione della trama di quel tessuto sociale e produttivo delle zone deva-

state nelle quali, per ironia della sorte, al momento del terremoto si stava appena per cogliere il frutto di fatiche secolari tendenti ad uno sviluppo economico di sufficienza.

Di ripresa, poi, è veramente prematuro parlare. La ripresa potrebbe essere avviata soltanto dalle aziende, ma queste, per ricominciare l'attività in tempi brevi, come han fatto quasi tutte in qualche modo, hanno dovuto sopportare uno sforzo enorme esponendosi finanziariamente ed esaurendo tutte le riserve prima destinate allo sviluppo.

È ben vero che, proprio per l'alto prezzo pagato, non mancano oggi casi di imprese rientrate nella normalità o addirittura

tura in fase di espansione produttiva ed occupazionale. Ma se ciò si è reso possibile è stato soltanto per l'alleggerimento del peso fiscale e contributivo conseguente alle leggi statali e regionali di intervento. È chiaro però che se questo alleggerimento dovesse cessare, la ripresa di quelle poche aziende subirebbe fatalmente una battuta d'arresto e per le tante altre essa tornerebbe a confondersi tra le incognite del domani.

Per questi motivi appare non opportuno, ma indispensabile un intervento legislativo che eviti, o almeno allontani nel tempo, il venir meno di sostegni straordinari in una situazione che è ben lungi dall'essere normale e che anzi verrebbe aggravata dalla scadenza di debiti sospesi i quali andrebbero a cumularsi con quelli correnti.

Ciò anche considerato che la fase operativa delle disposizioni di legge fin qui emanate non ha coinciso, in molti casi, con la loro entrata in vigore, ma si è avviata in ritardo anche di molti mesi, vuoi per le difficoltà interpretative, vuoi per la lentezza dell'apparato burocratico, per cui si può obiettivamente affermare che la emergenza continua per quanto concerne l'effettiva ricostruzione. Una proroga di almeno un anno, quindi, servirebbe non solo a recuperare i primi tempi persi inutilmente, ma darebbe anche modo alle parti sociali di verificare e chiarire — in appositi incontri con le competenti Amministrazioni — l'intera situazione al fine di rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono alla piena applicazione delle norme, e di studiare i modi ed i tempi di un rientro in regime normale scevro di traumi o scompensi.

Si ritiene, quindi, indispensabile recepire in apposita proposta di legge quelle che sono le aspettative delle aziende friulane.

I. — PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE

L'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500) prevede la concessione del beneficio dello sgravio

dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende ubicate nei Comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336) e nei Comuni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730), nonché negli altri Comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 sopra citato, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici. Analogo beneficio è previsto in favore di tutte le aziende limitatamente alle prestazioni effettuate per conto di enti pubblici o di privati danneggiati dal sisma e riguardanti opere attinenti all'emergenza o alla ricostruzione.

Dette provvidenze verranno a cessare con la data del 30 giugno 1978 quando ancora, come si è detto in premessa, dovrà essere avviata l'opera di ricostruzione vera e propria.

Se si considera, poi, che è anche imminente l'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, il quale conterrà le modalità di rateizzazione dei contributi sospesi nel periodo 1° maggio 1976-30 giugno 1977, con la predetta data del 30 giugno 1978 le aziende si troveranno non solo senza alcun aiuto, ma anche a dover sostenere degli esborsi per oneri sociali ben superiori a quelli normali.

La prima e più importante richiesta, pertanto, è la proroga per un anno, a partire dal 1° luglio 1978, dello sgravio previsto dal citato articolo 4 della legge 4 agosto 1977, n. 500. Ne fa fede l'articolo 1 della presente proposta di legge.

Si rende, inoltre, necessaria una modifica dello stesso articolo 4 per dirimere i dubbi interpretativi tuttora esistenti su tale disposizione, cercando di eliminarne le conseguenze sperequative le quali fino ad oggi hanno avuto un notevole effetto frenante sulla ripresa, ponendo sovente le aziende di fronte alla impossibilità di valutare i costi e dissuadendole dal compiere investimenti.

Detta modifica dell'articolo 4 (articolo 1 della presente proposta), dovrà tendere:

1) a ricomprensivi tutte quelle aziende, che svolgendo attività specializzate e collaterali dell'edilizia (sovente in subappalto necessario), sono state fino ad oggi ritenute escluse dal beneficio dello sgravio in quanto non operanti direttamente, ma solo indirettamente, per conto di enti pubblici o di privati danneggiati ai fini della ricostruzione;

2) a parificare agli enti pubblici anche quelle organizzazioni e Stati esteri che hanno commissionato lavori di ricostruzione;

3) ad estendere (in analogia a quanto è stato fatto per gli esercenti attività professionali ed artistiche con legge 27 dicembre 1977, n. 987) il beneficio dello sgravio a favore anche di tutte le aziende, enti ed organismi che, pur non rivestendo le caratteristiche di « impresa », quale risulta dalla definizione di imprenditore contenuta nel codice civile, svolgono una attività economica nei Comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed in quelli di cui all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, ovvero effettuano opere attinenti alla ricostruzione.

Conseguentemente alla proroga dello sgravio si renderebbe indispensabile lo slittamento di un anno (con decorrenza 1° luglio 1979) della provvidenza relativa allo sgravio del 50 per cento dei contributi dovuti all'INPS per il periodo di due anni a favore delle aziende per i dipendenti nuovi assunti, stabilito dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546 ed una modifica del n. 1, ultimo capoverso di detto articolo, per estendere il beneficio dello sgravio nei confronti del personale nuovo assunto successivamente al 6 maggio 1976 (e non soltanto dopo l'entrata in vigore della legge) al fine di eliminare una evidente ingiustizia (articolo 2 della presente proposta di legge).

Per quanto concerne, infine, la rateizzazione dei contributi il cui pagamento è stato sospeso fino al 30 giugno 1977 se ne propone la diluizione in un arco di

tempo maggiore dei tre anni già previsti e cioè almeno di cinque anni. Il che comporta la modifica dell'articolo 7, ultimo comma della legge 29 maggio 1976 n. 336 (articolo 3 della presente proposta di legge).

II. — AGEVOLAZIONI FISCALI

La problematica fiscale del dopo terremoto, onorevoli colleghi, si impernia su alcune distorsioni e limitazioni dovute alle leggi nazionali trattanti la materia; storture e limitazioni alle quali occorre porre immediato rimedio per non vedere gravemente compromessi, se non del tutto annullati, gli sforzi delle industrie per riprendere il pieno ritmo produttivo dopo i noti tragici eventi sismici, i quali, seppure con minore intensità, sono tuttora in corso.

1) *Imposte dirette.*

Una delle « storture » più evidenti è senza dubbio quella che riguarda il pagamento delle imposte dirette.

a) Come è noto, le varie leggi nazionali sull'argomento (leggi n. 336 - 730 - 500) prevedono, che le imposte sulle persone fisiche relative agli anni 1975-1976-1977-1978 siano pagate in quattro rate senza interessi tramite ruolo a partire dal 5° anno successivo a quello in cui è sorta l'obbligazione fiscale tributaria. Tali imposte, pertanto, saranno riscosse, rispettivamente nel 1981-1982-1983-1984 (legge « Lepre » 27 dicembre 1977, n. 987) ed i beneficiari sono le persone fisiche aventi domicilio fiscale nei Comuni di cui agli articoli 1-20-11 (tutta l'area terremotata) delle leggi nazionali 336 e 730.

b) Per quanto riguarda, invece, il pagamento delle imposte sulle persone giuridiche (S.p.a., S.r.l., cooperative, eccetera) le disposizioni vigenti prevedono che la rateizzazione di tali imposte, con le modalità appena viste, siano limitate a quelle relative al 1975-1976, che saranno riscosse nel 1980-1981. Dal che risulta evidente come il legislatore, con un difetto di coor-

dinamento della normativa speciale abbia dimenticato di disporre la sospensione dell'autotassazione IRPEG per gli anni 1977 e 1978.

La volontà dello stesso si è manifestata, infatti, con l'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 939 convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, concernente « misure fiscali urgenti » con il quale si è voluto sospendere l'autoliquidazione ILOR anche in favore dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche, per cui si evidenzia il difetto di coordinamento in quanto allo stato attuale delle disposizioni giungeremmo all'assurdo che gli accounti IRPEG e ILOR e l'autotassazione ILOR sono sospesi per gli anni 1977-1978, mentre per lo stesso periodo rimane l'autoliquidazione IRPEG.

Inoltre, non è chiaro il motivo della disparità di trattamento tra persone fisiche e giuridiche in quanto ambedue esercitano attività imprenditoriale.

Appare quindi più che mai necessario, al fine di evitare sperequazioni e per non penalizzare la forza dell'apparato produttivo che trova nelle imprese societarie espressione maggiore di « vitalità », l'integrazione legislativa che conceda anche a questi ultimi soggetti i benefici delle sospensioni fino all'anno 1978 (articolo 4 della presente proposta di legge).

Un ulteriore difetto di coordinamento che si traduce in un peso finanziario non indifferente è quello che ha tralasciato l'anno 1974 e precedenti dalla previsione normativa del rinvio disposto con la legge « Lepre » 17 dicembre 1977, n. 987.

Se, infatti, lo spirito che ha informato i provvedimenti di rinvio è stato quello di non gravare finanziariamente le aziende impegnate nella difficile fase di ripresa, non si spiega come proprio tali tributi che sono i primi a venire a scadenza, incidendo nel momento più delicato, non siano stati sospesi come lo sono stati quelli successivi. Pertanto si chiede l'inserimento del rinvio di tali oneri con riscossione a partire dal 1980 (articolo 5 della presente proposta di legge).

Come è noto l'articolo 40 della legge nazionale 30 ottobre 1976, n. 730, esenta, fino

al 30 giugno 1979, dall'imposta sul valore aggiunto alcune cessioni e prestazioni di servizi concernenti direttamente l'opera di ricostruzione. Considerata l'approssimarsi della scadenza di cui sopra, che non può certamente coincidere con il termine della ricostruzione, si ritiene opportuno prorogare lo stesso almeno fino al 1981 (articolo 6 della presente proposta di legge).

Numerose aziende danneggiate dagli eventi sismici hanno dovuto accendere mutui più o meno agevolati per ripristinare la loro capacità produttiva. In considerazione del fatto che i prestiti di cui trattasi sono generalmente insufficienti rispetto al reale fabbisogno e che gli stanziamenti previsti dalle leggi nazionali e regionali sono di remota o addirittura di incerta realizzazione, si propone che per un periodo di 10 anni gli eventuali utili realizzati dalle imprese di tutti i settori produttivi possano venire accantonati in apposito fondo con l'obbligo del reinvestimento nel biennio successivo a quello di formazione.

Con tale sistema non si dà luogo, del resto, ad alcun esonero della tassazione, ma ad un semplice rinvio della stessa (articolo 7 della presente proposta di legge).

Un altro problema che deve essere risolto con immediatezza è quello relativo alla scadenza al 30 giugno 1978 del termine per la presentazione delle domande di mutuo FRIE (Fondo di rotazione per le iniziative economiche delle province di Gorizia e Trieste) da parte delle aziende terremotate.

In gran parte dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, infatti, non si è ancora in grado di conoscere neppure dove si potrà dar luogo alla ricostruzione delle imprese, poiché mancano ancora i piani particolareggiati di ricostruzione. Come logica conseguenza, pertanto, non si può predisporre la pratica di finanziamento mancando le indicazioni relative al terreno ove potrà essere ubicata la nuova struttura aziendale.

È necessario quindi provvedere con urgenza (del resto era già previsto dalla legge sulla ricostruzione 8 agosto 1977, nu-

mero 546) alla proroga del termine in questione almeno fino al 31 dicembre 1979 (articolo 8 della presente proposta di legge).

Un punto particolarmente importante da prendere in esame è anche quello relativo alla esclusione dalla concorrenza della formazione del reddito ai fini IRPEF dell'ILOR relativa ai terreni e fabbricati siti nelle zone terremotate. Tali agevolazioni previste dalle leggi sul Friuli-Venezia Giulia riguardano esclusivamente gli anni 1976-1977-1978.

Considerata la gravosità di tale tributo e l'esiguità del periodo di esenzione sembra opportuno estendere almeno fino a tutto il 1980 la possibilità di non gravare i redditi imponibili con tributi che, per

la maggior parte sono relativi a fabbricati seriamente danneggiati e quindi non utilizzabili (articolo 9 della presente proposta di legge).

Onorevoli colleghi, con le nuove norme proposte presumiamo dare un ulteriore doveroso contributo non tanto e non solo alla « ricostruzione » del Friuli-Venezia Giulia, quanto alla sua « ripresa », che tarda a manifestarsi.

Questa regione ha pagato — non per sua colpa — un alto prezzo. Merita di ritornare nelle normalità. E nei tempi brevi. Il Parlamento non può ignorare una domanda, che sale ogni giorno di più non soltanto dal settore produttivo friulano, ma da un'intero popolo, che guarda tuttora con angoscia al proprio futuro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, è sostituito con il seguente:

« A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1977 o, successivamente, dalla data dell'inizio della ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite dal terremoto, è concesso per il periodo di due anni lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nei periodi suddetti e dovuti dalle aziende, associazioni sindacali, istituti o enti comunque svolgenti un'attività economica:

a) nei comuni indicati dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

b) negli altri Comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13

maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende, associazioni sindacali, istituti ed enti gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

Lo sgravio di cui al primo comma si applica anche a tutte le imprese limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate per spese attinenti all'emergenza e alla ricostruzione, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti ».

ART. 2.

L'articolo 2, n. 1), sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, è sostituito con il seguente:

« Concessione a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1979, per il periodo di due anni, dello sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi relativi alle retribuzioni maturate nel periodo suddetto, da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane e commerciali che abbiano sede nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge per i dipendenti nuovi assunti, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 6 maggio 1976:

a) nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici ».

ART. 3.

L'articolo 7, ultimo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29

maggio 1976, n. 336, è sostituito con il seguente:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità di rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione degli interessi nel termine massimo di un quinquennio ».

ART. 4.

Le imposte sulle persone giuridiche (IRPEG) come le imposte sulle persone fisiche (IRPEF) relative agli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 si pagheranno tramite ruolo in quattro rate senza interessi rispettivamente nel 1981, 1982, 1983 e 1984, da parte dei contribuenti con domicilio fiscale nei comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

La esenzione dall'autotassazione per gli anni 1977-78 per i soggetti all'imposta locale sui redditi (ILOR) delle persone fisiche e giuridiche interessa i contribuenti dell'imposta sulle persone fisiche e sulle persone giuridiche con domicilio fiscale nei comuni di cui alle norme citate nel comma precedente.

La esenzione dall'anticipo di imposta per il 1977-78 di tutti i soggetti all'IRPEF, ILOR e IRPEG aventi domicilio fiscale nei comuni di cui alle norme citate nel primo comma del presente articolo è estesa fino al 1984.

ART. 5.

Il pagamento delle imposte dirette relative al 1974 e anni precedenti di cui alla legge 17 dicembre 1977, n. 987, è effettuato in dodici rate con decorrenza dal 1° febbraio 1980.

ART. 6.

L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 40 della legge 30 ottobre 1976, n. 730, prevista fino al 30 giugno 1979 nei confronti dei danneggiati dagli eventi sismici per tutte le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi necessari alla ricostruzione è prorogata fino al 30 giugno 1981.

ART. 7.

Gli eventuali utili realizzati dalle imprese terremotate di tutti i settori produttivi possono venire accantonati in apposito fondo con l'obbligo del reinvestimento degli stessi entro il biennio successivo.

ART. 8.

Il termine per la presentazione delle domande di mutuo FRIE (Fondo di rotazione per le iniziative economiche delle province di Gorizia e Trieste) da parte delle aziende terremotate viene prorogato dal 30 giugno 1978 al 31 dicembre 1979.

ART. 9.

Le esenzioni previste dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni con la legge 29 maggio 1976, n. 336; dal decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni con la legge 30 ottobre 1976, n. 730 e dalla legge 4 agosto 1977, n. 500, solo per gli anni 1976, 1977 e 1978 per i terreni ed i fabbricati siti nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni con la legge 30 ottobre 1976, n. 730, i quali non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, ILOR e IRPEG sono estese al 31 dicembre 1980.